



Il lunedì di Pasqua dell'anno scorso il "Magyar Közlöny" (la gazzetta ufficiale ungherese) pubblicava il testo della nuova "Legge fondamentale dell'Ungheria" (*Magyarország Alaptörvénye*), firmata in quello stesso giorno dal Presidente della Repubblica Pál Schmitt (attualmente dimissionario) e approvata dal Parlamento di Budapest il 19 aprile 2011. La nuova Costituzione ungherese, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, è stata oggetto di critiche e controversie, connesse ai noti attacchi contro il governo di Viktor Orbán e la maggioranza che lo sostiene.

Il primo organo di stampa che abbia consentito ai propri lettori di accostarsi direttamente al testo costituzionale ungherese è stato "Eurasia. Rivista di Studi Geopolitici", che sul n. 2/2011 (maggio-agosto 2011) ha pubblicato la traduzione italiana del Preambolo (la parte della "Legge Fondamentale" relativa ai principi ispiratori), preceduta da un commento introduttivo dell'attuale direttore.

Il sito ufficiale di "Eurasia" pubblica adesso la traduzione integrale del testo costituzionale, quale essa è stata eseguita da esponenti della comunità ungherese che l'hanno corredata di alcune note esplicative.

La Legge Fondamentale dell'Ungheria (25 Aprile 2011)

Dio, benedici l'Ungherese!

PROFESSIONE NAZIONALE²

NOI, MEMBRI DELLA NAZIONE UNGHERESE, all'inizio del nuovo millennio, con senso di responsabilità per tutti gli Ungheresi, enunciamo quanto segue:

Siamo orgogliosi che il nostro re Santo Stefano mille anni fa abbia dotato lo Stato ungherese di stabili fondamenta ed abbia inserito la nostra Patria nell'Europa cristiana.

Siamo orgogliosi dei nostri antenati che combatterono per la conservazione, per la libertà e per l'indipendenza del nostro Paese.

Siamo orgogliosi delle eccellenti opere intellettuali degli Ungheresi.

Siamo orgogliosi che, nel corso dei secoli, il nostro popolo abbia difeso l'Europa combattendo e, con il suo talento e la sua diligenza, abbia contribuito alla crescita del suo patrimonio comune.

Riconosciamo il ruolo del cristianesimo nella preservazione della nazione. Rispettiamo le diverse tradizioni religiose del nostro Paese.

Promettiamo di mantenere l'unità intellettuale e spirituale della nostra nazione lacerata dalle tempeste del secolo scorso.

Le minoranze nazionali³ che vivono con noi fanno parte della comunità politica ungherese e sono parti costitutive dello Stato.

Ci impegniamo per la cura e la protezione del nostro patrimonio, della nostra lingua unica, della cultura ungherese, delle lingue e delle culture delle minoranze nazionali in Ungheria, dei tesori della natura e quelli frutto del genio umano nel bacino dei Carpazi. Siamo responsabili per i nostri discendenti e pertanto, con uso oculato delle nostre risorse materiali, intellettuali e naturali, salvaguardiamo le condizioni di vita delle generazioni future.

Riteniamo che la nostra cultura nazionale sia un ricco contributo alla multicolore unità europea.

Rispettiamo la libertà e la cultura degli altri popoli, ci impegniamo a collaborare con tutte le nazioni del mondo.

Dichiariamo che la dignità umana è la base dell'esistenza umana.

Dichiariamo che la libertà individuale può svilupparsi solo nella collaborazione con gli altri.

Dichiariamo che il quadro principale della nostra convivenza sono la famiglia e la nazione, che i valori fondamentali della nostra coesione sono la fedeltà, la fede e la carità.

Dichiariamo che il fondamento della forza della comunità e dell'onore di ogni persona sono il lavoro e l'opera dell'intelletto umano.

Dichiariamo essere un obbligo l'assistenza ai bisognosi e ai poveri.

Dichiariamo essere obiettivo comune del cittadino e dello Stato il conseguimento del benessere, della sicurezza, dell'ordine, della giustizia e della libertà.

¹ Si tratta della citazione delle prime parole dell'Inno Nazionale (*Himnusz*) scritta nel 1823 da Ferenc Kölcsey.

² Il termine originale ungherese "*hitvallás*" richiama la professione di fede religiosa, il Credo. L'aggettivo "*nemzeti*", ossia nazionale, intende esprimere che in questo caso si tratta della professione dei valori in cui la nazione ungherese si riconosce. Lo stile del testo richiama quello delle due "preghiere nazionali", ossia l'Inno Nazionale (*Himnusz*) e il Szózat.

³ Il termine originale nel testo ungherese è "nazionalità" intesa, però, nel senso di "minoranze nazionali", cioè di gruppi nazionali o etnici.

Dichiariamo che la sovranità del popolo esiste solo là dove lo Stato è al servizio dei suoi cittadini, e gestisce i loro affari con equità, senza soprusi né parzialità.

Onoriamo le conquiste della nostra costituzione storica e la Sacra Corona⁴, la quale incarna dell'Ungheria la continuità costituzionale dello Stato e l'unità della nazione.

Non riconosciamo la sospensione della nostra costituzione storica avvenuta sotto occupazione straniera. Neghiamo la prescrizione dei crimini disumani commessi contro la nazione ungherese ed i suoi cittadini durante le dittature nazionalsocialista e comunista.

Non riconosciamo la costituzione comunista dell'anno 1949, perché fondamento di tirannia e ne dichiariamo perciò l'invalidità.

Concordiamo con i deputati della prima Assemblea Nazionale libera⁵, i quali, con la loro prima delibera, dichiararono che la nostra odierna libertà germogliò dalla nostra rivoluzione del 1956.

La ricostituzione dell'autodeterminazione statale della nostra Patria, persa il diciannove marzo 1944⁶, la consideriamo avvenuta il due maggio 1990, data dell'inaugurazione della prima rappresentanza nazionale a seguito di elezioni libere. Riteniamo tale data l'inizio della nuova democrazia e del nuovo ordinamento costituzionale della nostra Patria.

Dichiariamo che, in seguito ai decenni del XX secolo che hanno portato ad una decadenza morale abbiamo inevitabilmente bisogno di un rinnovamento spirituale e intellettuale.

Confidiamo in un futuro costruito insieme e nella dedizione delle giovani generazioni. Crediamo che i nostri figli ed i nostri nipoti, con il loro talento, perseveranza e forza d'animo di nuovo innalzeranno l'Ungheria.

La Legge Fondamentale è la base del nostro ordinamento giuridico: un patto tra gli ungheresi del passato, del presente e del futuro. Un quadro vivo che esprime la volontà della nazione, la forma secondo la quale vorremmo vivere.

Noi, cittadini d'Ungheria siamo pronti a fondare l'ordine del nostro Paese sulla cooperazione nazionale.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo A)

Il nome della nostra Patria è Ungheria.

Articolo B)

- (1) L'Ungheria è uno stato di diritto indipendente e democratico.
- (2) La forma di governo dell'Ungheria è la repubblica.
- (3) La fonte del potere pubblico è il popolo.

⁴ La Sacra Corona è appartenuta, secondo la tradizione, a Santo Stefano, primo re d'Ungheria, ed il suo uso per l'incoronazione dei re d'Ungheria è documentato sin dal XIII secolo. Esso è divenuto così criterio inderogabile della legittimità dei re e quindi dello Stato.

⁵ Cioè la legislatura del 1990-1994.

⁶ Data dell'occupazione tedesca dell'Ungheria.

(4) Il popolo esercita il potere tramite i suoi rappresentanti eletti ed, eccezionalmente, in modo diretto.

Articolo C)

(1) Il funzionamento dello Stato ungherese si fonda sul principio della separazione dei poteri.

(2) L'attività di nessuno può mirare alla conquista o all'esercizio violento del potere, oppure al possesso esclusivo di essa. Tutti hanno il diritto e l'obbligo di intervenire, in modo legittimo, contro simili pretese.

(3) È lo Stato ad aver diritto della coercizione per far valere la Legge Fondamentale e le norme giuridiche.

Articolo D)

In vista della coesione della nazione ungherese unita, l'Ungheria porta responsabilità per il destino degli ungheresi che vivono al di fuori dei confini nazionali, favorisce la sopravvivenza e lo sviluppo delle loro comunità, sostiene le loro aspirazioni alla conservazione della propria identità ungherese, la realizzazione dei loro diritti individuali e collettivi, la creazione delle loro autonomie comunitarie⁷, la loro sopravvivenza nella propria terra natia, nonché promuove la cooperazione tra di loro e con l'Ungheria.

Articolo E)

(1) L'Ungheria concorre alla realizzazione dell'unità europea in vista del completamento della libertà, del benessere e della sicurezza dei popoli europei.

(2) In vista della sua partecipazione all'Unione Europea in qualità di Stato membro, in base ad accordi internazionali e nella misura necessaria per l'esercizio dei diritti e per l'adempimento dei doveri derivanti dai Trattati fondanti, l'Ungheria può esercitare determinate competenze proprie, determinate dalla Legge Fondamentale, assieme agli altri Stati membri, per il tramite delle istituzioni dell'Unione Europea.

(3) Il diritto dell'Unione Europea, entro i limiti descritti nel comma (2), può stabilire delle norme di comportamento generalmente vincolanti.

(4) L'autorizzazione al riconoscimento della forza vincolante dell'accordo internazionale di cui al comma (2) viene approvata con maggioranza dei due terzi dei deputati dell'Assemblea Nazionale.

Articolo F)

(1) La capitale dell'Ungheria è Budapest.

⁷ Il termine ungherese "önkormányzat" designa un'organo di governo autonomo (quindi una comunità che si governa da solo). Nel diritto ungherese sono perciò "önkormányzat" sia i comuni, quali unità amministrative autonome (possono essere provinciali, cittadine o dei villaggi), sia gli organi di rappresentanza delle minoranze nazionali presenti in Ungheria, seppure con contenuti diversi. Perciò qui è meglio tradurre "önkormányzat" con "autonomia comunitaria", altrove come "comune".

(2) Il territorio dell'Ungheria si struttura in province, città e comuni rurali⁸. Le città possono venire suddivise in distretti.

Articolo G)

(1) Il figlio di un cittadino ungherese è cittadino ungherese per nascita. La legge organica⁹ può determinare altri casi di acquisto della cittadinanza ungherese.

(2) L'Ungheria tutela i suoi cittadini.

(3) Nessuno può essere privato dalla cittadinanza ungherese acquisita con la nascita o per legge.

(4) Le norme dettagliate sulla cittadinanza sono definite da apposita legge organica.

Articolo H)

(1) La lingua ufficiale in Ungheria è l'ungherese.

(2) L'Ungheria tutela la lingua ungherese.

(3) L'Ungheria tutela il linguaggio gestuale ungherese quale parte della cultura ungherese.

Articolo I)

(1) Lo stemma dell'Ungheria è uno scudo gotico partito. Primo fasciato di rosso e d'argento di otto pezzi. Secondo di rosso al triplice monte di verde, di corona d'oro e croce doppia d'argento sulla cima. Lo scudo è sormontato dalla Sacra Corona ungherese.

(2) La bandiera dell'Ungheria è composta da tre bande orizzontali di eguale larghezza, di colore rosso, bianco e verde, a partire dall'alto, dove il colore rosso simboleggia la forza, il bianco la fedeltà e il verde la speranza.

(3) L'inno nazionale dell'Ungheria è la poesia "Himnusz" di Ferenc Kölcsey con la musica di Ferenc Erkel.

(4) Lo stemma e la bandiera possono essere usati anche nelle loro altre forme storiche. Le norme dettagliate dell'uso dello stemma e della bandiera, nonché le onorificenze dello Stato sono determinate per apposita legge organica.

Articolo J)

(1) Le feste nazionali dell'Ungheria sono:

a) il giorno 15 marzo, in ricordo della rivoluzione e della guerra d'indipendenza del 1848-49;

b) il giorno 20 agosto, in ricordo della fondazione dello Stato e di re Santo Stefano fondatore dello Stato;

c) il giorno 23 ottobre, in ricordo della rivoluzione e della guerra d'indipendenza del 1956.

(2) La festa ufficiale dello Stato è il giorno 20 agosto.

⁸ Il termine ungherese "község" designa i comuni (quindi comunità locali con propria amministrazione) che non hanno il rango di città.

⁹ Nella terminologia ungherese le leggi organiche vengono designate come "leggi cardinali".

Articolo K)

La moneta ufficiale dell'Ungheria è il fiorino.

Articolo L)

- (1) L'Ungheria tutela l'istituto del matrimonio quale unione volontaria di vita tra l'uomo e la donna, nonché la famiglia come base della sopravvivenza della Nazione.
- (2) L'Ungheria sostiene l'impegno ad avere figli.
- (3) La tutela delle famiglie è regolata da legge organica.

Articolo M)

- (1) L'economia dell'Ungheria si basa sul lavoro che produce valore e sulla libertà d'impresa.
- (2) L'Ungheria assicura le condizioni di concorrenza leale nell'economia. L'Ungheria agisce contro l'abuso di posizione dominante e tutela i diritti dei consumatori.

Articolo N)

- (1) L'Ungheria persegue il principio della politica di bilancio equilibrato, trasparente e sostenibile.
- (2) La responsabilità primaria per la realizzazione del principio di cui al comma (1) è dell'Assemblea Nazionale e del Governo.
- (3) Nell'espletamento delle loro funzioni la Corte Costituzionale, la Magistratura, i Comuni e gli altri organi statali sono tenuti al rispetto del principio di cui al comma (1).

Articolo O)

Ognuno è responsabile di se stesso ed è tenuto a concorrere all'espletamento delle funzioni statali e comunitari secondo le proprie competenze e possibilità.

Articolo P)

Le risorse naturali, in particolare il terreno agricolo, i boschi e le riserve idriche, la biodiversità e in particolare le piante e gli animali autoctoni, come pure i valori culturali, formano l'eredità comune della nazione, della cui tutela, sostentamento e custodia per le generazioni future è fatto obbligo allo Stato e a ogni persona.

Articolo Q)

- (1) L'Ungheria si impegna a collaborare con tutti i popoli e paesi del mondo per la realizzazione e la salvaguardia della pace e della sicurezza, nonché in vista dello sviluppo sostenibile dell'umanità.
- (2) In vista dell'adempimento dei suoi obblighi giuridici internazionali, l'Ungheria assicura l'armonia tra il diritto internazionale e il diritto ungherese.

(3) L'Ungheria accetta le norme generalmente riconosciute del diritto internazionale. Le altre fonti del diritto internazionale vengono recepite da parte dell'ordinamento giuridico ungherese tramite la loro promulgazione con norma giuridica.

Articolo R)

- (1) La Legge Fondamentale è la base dell'ordinamento giuridico dell'Ungheria.
- (2) La Legge Fondamentale e le norme giuridiche sono vincolanti per tutti.
- (3) Le norme della Legge Fondamentale vanno interpretate in armonia con il loro fine, con la Professione Nazionale ivi compresa, e con le conquiste della nostra costituzione storica.

Articolo S)

(1) Le proposte riguardanti l'approvazione e l'emendamento della Legge Fondamentale possono essere presentate dal Presidente della Repubblica, dal Governo, da Commissioni dell'Assemblea Nazionale oppure da deputati dell'Assemblea Nazionale.

(2) Per l'approvazione e l'emendamento della Legge Fondamentale è necessaria la maggioranza dei due terzi dei deputati dell'Assemblea Nazionale.

(3) La Legge Fondamentale e l'emendamento della Legge Fondamentale viene firmata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e inviata al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica firma la Legge Fondamentale e l'emendamento della Legge Fondamentale entro cinque giorni dalla ricezione e ne ordina la promulgazione sulla Gazzetta Ufficiale.

(4) L'emendamento della Legge Fondamentale viene designato, all'atto della promulgazione, con il titolo, il numero d'ordine dell'emendamento e il giorno della promulgazione.

Articolo T)

(1) Regole di comportamento generalmente vincolanti di possono essere costituite per norma giuridica approvata dall'organo legislativo designato dalla Legge Fondamentale e promulgata sulla Gazzetta Ufficiale. La legge organica può determinare regole di promulgazione diverse per i decreti comunali e per le norme giuridiche approvate sotto legislazione speciale.

(2) Le norme giuridiche sono la legge, il decreto governativo, il decreto del Primo Ministro, il decreto ministeriale, il decreto del Presidente della Banca Nazionale Ungherese, il decreto del superiore dell'organo regolatore autonomo ed il decreto comunale. Sono, inoltre, norme giuridiche il decreto del Consiglio della Difesa Nazionale durante lo stato d'eccezione ed il decreto del Presidente della Repubblica durante lo stato d'emergenza.

(3) Nessuna norma giuridica può essere in contrasto con la Legge Fondamentale.

(4) La legge organica è una legge per la cui approvazione e modifica è necessaria la maggioranza dei due terzi dei deputati presenti.

LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ

Articolo I

(1) I diritti inviolabili ed inalienabili dell'uomo vanno rispettati. È obbligo primario dello Stato la protezione di essi.

(2) L'Ungheria riconosce i diritti fondamentali individuali e collettivi dell'uomo.

(3) Le norme che riguardano i diritti e i doveri fondamentali sono stabiliti dalla legge. Un diritto fondamentale può essere limitato, nella misura strettamente necessaria, allo scopo di far valere un altro diritto fondamentale o di difendere dei valori costituzionali, in modo proporzionato al fine intenzionato e nel rispetto dei contenuti essenziali del medesimo diritto fondamentale.

(4) Ai soggetti di diritto creati per legge sono pure assicurati quei diritti fondamentali e gli stessi sono pure tenuti a quei doveri, che per loro natura non riguardano solo la persona umana.

Articolo II

La dignità umana è inviolabile. Ogni uomo ha diritto alla vita ed alla dignità umana, la vita del feto va protetta fin dal concepimento.

Articolo III

(1) Nessuno può essere sottoposto a tortura, a trattamento o punizione disumana o umiliante, né tenuto in schiavitù. È vietato il traffico di esseri umani.

(2) È vietata la sperimentazione medica o scientifica su esseri umani senza il loro consenso informato.

(3) È vietata la pratica eugenetica, l'utilizzo del corpo umano e di parti di esso a scopo di lucro, nonché la clonazione umana.

Articolo IV

(1) Ognuno ha diritto alla libertà e alla sicurezza personale.

(2) Nessuno può essere privato dalla propria libertà se non per ragioni definite per legge e tramite procedimenti definiti per legge. La pena dell'ergastolo reale può essere comminata solo in caso di crimine commesso in modo intenzionale e violento.

(3) La persona sospettata di delitto e sottoposta a custodia cautelare deve essere o rimessa in libertà o portata in giudizio nel tempo più breve possibile. Il tribunale ha l'obbligo di ascoltare la persona citata in giudizio e di decidere sollecitamente del suo arresto oppure della sua rimessa in libertà con deliberazione scritta e motivata.

(4) Chi è stato sottoposto a limitazione della libertà in modo infondato o in violazione della legge ha diritto a risarcimento del proprio danno.

Articolo V

Ognuno ha il diritto, a norma di legge, a difendersi dall'attacco ingiusto o dalla minaccia diretta di esso rivolta contro la sua persona o la sua proprietà.

Articolo VI

(1) Ognuno ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, della propria casa, dei propri contatti interpersonali e della propria buona reputazione.

(2) Ognuno ha il diritto alla protezione dei propri dati personali, nonché alla conoscenza e divulgazione dei dati d'interesse comune.

(3) L'applicazione del diritto alla protezione dei dati personali e alla conoscenza dei dati d'interesse comune è sottoposto al controllo di un'autorità indipendente istituita da legge organica.

Articolo VII

(1) Ognuno ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto comprende la libera scelta o cambio della religione oppure di altra convinzione, e la libertà di ognuno di manifestare, o evitare di farlo, nonché di esercitare o insegnare la propria religione o altra convinzione, sia individualmente che insieme ad altri, in pubblico o in privato, tramite atti di culto o riti.

(2) Lo Stato e le chiese funzionano separatamente. Le chiese sono autonome. Lo Stato collabora con le chiese per fini di utilità collettiva.

(3) Le norme specifiche riguardanti le chiese sono stabilite per legge organica.

Articolo VIII

(1) Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente.

(2) Tutti hanno diritto a stabilire di organizzazioni e ha il diritto ad associarsi ad organizzazioni.

(3) I partiti possono liberamente costituirsi ed operare in base al diritto di associazione. I partiti concorrono alla formazione e alla manifestazione della volontà del popolo. I partiti non possono esercitare direttamente il potere pubblico.

(4) Le norme specifiche dell'attività e della gestione dei partiti sono determinate da legge organica.

(5) I sindacati ed altre organizzazioni di rappresentanza di interessi possono liberamente costituirsi ed operare in base al diritto di associazione.

Articolo IX

(1) Ognuno ha diritto alla libertà di manifestare la propria opinione.

(2) L'Ungheria riconosce e tutela la libertà e pluralità della stampa, assicura le condizioni necessarie alla libera informazione in vista della formazione di un'opinione pubblica democratica.

(3) Le norme specifiche sulla libertà di stampa, sull'organo di supervisione dei servizi mediatici, dei prodotti di stampa e del mercato dell'informazione sono determinate per legge organica.

Articolo X

(1) L'Ungheria assicura la libertà della ricerca scientifica e dell'operato artistico, nonché – al fine del raggiungimento del più alto livello possibile del sapere – la libertà dello studio e, nei limiti definiti dalla legge, quella dell'insegnamento.

(2) Lo Stato non ha il diritto di decidere in questioni di verità scientifiche; solo gli operatori delle scienze hanno diritto a valutare le ricerche scientifiche.

(3) L'Ungheria tutela la libertà scientifica ed artistica dell'Accademia Ungherese delle Scienze e dell'Accademia Ungherese delle Arti. Gli istituti d'istruzione superiore sono autonomi per quanto riguarda il contenuto e le metodologie delle ricerche e dell'insegnamento, la loro organizzazione e gestione e regolata dalla legge.

Articolo XI

(1) Ogni cittadino ungherese ha diritto alla cultura.

(2) L'Ungheria assicura questo diritto tramite la promozione e l'universalizzazione della cultura pubblica, tramite l'istruzione elementare gratuita ed obbligatoria, tramite l'istruzione media gratuita ed accessibile a tutti, e tramite l'educazione superiore accessibile a tutti secondo le proprie capacità; inoltre tramite il sostegno economico dei soggetti dell'istruzione nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo XII

(1) Ognuno ha diritto alla libera scelta del lavoro e della professione, nonché all'impresa. Ognuno ha il dovere di contribuire con il suo lavoro, secondo le proprie capacità e possibilità, al progresso della comunità.

(2) L'Ungheria si impegna a realizzare le condizioni affinché ogni persona che è capace e vuole lavorare possa lavorare.

Articolo XIII

(1) Ognuno ha diritto alla proprietà ed alla successione. La proprietà comporta delle responsabilità sociali.

(2) L'esproprio è possibile solo in via eccezionale e per pubblico interesse, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, dietro risarcimento integrale, incondizionato ed immediato.

Articolo XIV

(1) Nessun cittadino ungherese può essere espulso dal territorio dell'Ungheria, e dall'estero può sempre ritornarvi. Lo straniero che si trova sul territorio dell'Ungheria può essere espulso solo in forza di un decreto basato sulla legge. È vietata l'espulsione collettiva.

(2) Nessuno può essere espulso verso uno Stato, oppure estradato ad uno Stato dove sussista il rischio di una sua condanna a morte, oppure che venga sottoposto a tortura e altro trattamento o punizione disumana.

(3) Su sua richiesta l'Ungheria assicura il diritto di asilo al cittadino non ungherese cui né il proprio paese d'origine, né altro paese offra tale protezione ed il quale, nella propria patria o nel paese del suo domicilio abituale, sia perseguitato, o abbia il fondato timore di esserlo, a causa della sua appartenenza di razza, ad una nazionalità, ad un determinato gruppo sociale, o a causa della sua convinzione religiosa o politica.

Articolo XV

(1) Tutti sono uguali davanti alla legge. Ogni persona possiede la capacità giuridica.

(2) L'Ungheria assicura i diritti fondamentali a tutti senza distinzione alcuna, ossia di razza, di colore, di sesso, di disabilità, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di altra natura, di origine etnica o sociale, di censo, di nascita o di altra condizione.

(3) Le donne e gli uomini hanno gli stessi diritti.

(4) L'Ungheria promuove la realizzazione delle pari opportunità con appositi provvedimenti.

(5) L'Ungheria protegge con appositi provvedimenti i bambini, le donne, gli anziani e le persone con disabilità.

Articolo XVI

(1) Ogni bambino ha diritto alla protezione e alle cure necessarie all'appropriato sviluppo fisico, mentale e morale.

(2) I genitori hanno il diritto di scegliere l'educazione da dare ai propri figli.

(3) I genitori sono tenuti alla cura dei propri figli minorenni. Tale obbligo include quello di assicurare l'istruzione ai propri figli.

(4) I figli maggiorenni sono tenuti alla cura dei propri genitori in stato di bisogno.

Articolo XVII

(1) I lavoratori e i datori di lavoro collaborano tra di loro anche in vista di assicurare il posto di lavoro, la sostenibilità dell'economia nazionale ed altri obiettivi sociali.

(2) I lavoratori ed i datori di lavoro, nonché le loro organizzazioni, hanno il diritto, in base alla legge, di condurre trattative fra di loro e stipulare contratti collettivi, di svolgere azione collettiva a difesa dei propri interessi, e di proclamare sciopero.

(3) Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro che rispettino la propria salute, sicurezza e dignità.

(4) Ogni lavoratore ha diritto al riposo giornaliero e settimanale, nonché alle ferie annuali remunerate.

Articolo XVIII

(1) È vietato l'impiego dei bambini, salvo i casi determinati della legge, nei quali il loro sviluppo fisico, mentale e morale non sia a rischio.

(2) L'Ungheria assicura, con appositi provvedimenti, ai giovani ed ai genitori la tutela sul posto di lavoro.

Articolo XIX

(1) L'Ungheria si impegna di offrire sicurezza sociale a tutti i cittadini. In caso di maternità, di malattia, d'invalidità, di vedovanza, di perdita del genitore e di perdita del lavoro senza propria colpa ogni cittadino ungherese ha diritto alle sovvenzioni determinate dalla legge.

(2) L'Ungheria realizza la sicurezza sociale, per i casi di cui nel comma (1) e per altre persone in stato di necessità, tramite istituzioni e provvedimenti di assistenza sociale.

(3) La legge può determinare modalità e misura dei provvedimenti di assistenza sociale anche in relazione allo svolgimento, da parte del beneficiario, di attività di utilità sociale.

(4) L'Ungheria assicura il sostentamento agli anziani promovendo la gestione del sistema pensionistico statale unico, basato sulla solidarietà sociale, nonché rendendo possibile il funzionamento di istituti sociali volontari. La legge può stabilire i criteri del diritto alla pensione statale anche con attenzione all'obbligo di maggior tutela delle donne.

Articolo XX

(1) Ognuno ha diritto alla salute fisica e mentale.

(2) L'Ungheria promuove la il diritto di cui al comma (1) con un'agricoltura senza organismi geneticamente modificati, assicurando l'accesso ad alimentari e all'acqua potabile sani, con l'organizzazione della protezione sul lavoro e dell'assistenza sanitaria, con il sostegno all'attività sportiva ed al regolare esercizio fisico, nonché assicurando la tutela dell'ambiente.

Articolo XXI

(1) L'Ungheria riconosce e fa valere il diritto di ciascuno all'ambiente sano.

(2) L'autore di danni all'ambiente è tenuto, a norma della legge, a riparare il danno oppure a sostenere le spese della riparazione.

(3) È vietata l'importazione in Ungheria di rifiuti inquinanti a scopo di deposito.

Articolo XXII

L'Ungheria si impegna a garantire per tutti le condizioni abitative dignitose e l'accesso ai servizi pubblici.

Articolo XXIII

(1) Ogni cittadino ungherese maggiorenne ha diritto al voto attivo e passivo nelle elezioni dei deputati dell'Assemblea Nazionale, dei deputati locali¹⁰ e dei sindaci, nonché dei deputati al Parlamento Europeo.

(2) Ogni cittadino maggiorenne di un altro Stato Membro dell'Unione Europea, residente in Ungheria ha diritto al voto attivo e passivo nelle elezioni dei deputati locali e dei sindaci, nonché dei deputati al Parlamento Europeo.

(3) Ogni persona maggiorenne riconosciuta come rifugiato, immigrato, oppure residente in Ungheria ha diritto di voto attivo nelle elezioni dei deputati locali e dei sindaci.

(4) La legge organica può legare il diritto di voto, o la sua pienezza, alla residenza in Ungheria, può altresì stabilire ulteriori condizioni per il diritto di voto passivo.

(5) L'elettore può votare per l'elezione dei deputati locali e del sindaco del comune di residenza oppure di quello dell'effettivo domicilio. L'elettore può esercitare il proprio diritto di voto nel comune di residenza oppure in quello dell'effettivo domicilio.

(6) Non ha diritto di voto la persona condannata in tribunale all'interdizione dal diritto di voto per aver commesso un reato oppure a causa della limitata capacità di intendere. Non ha il diritto di voto passivo il cittadino di un altro Stato Membro dell'Unione Europea, residente in Ungheria, se interdetto dall'esercizio di tale diritto dalla legge, dalla sentenza del tribunale o dal provvedimento delle autorità dello Stato del quale è cittadino.

(7) Chiunque abbia il diritto di voto attivo nelle elezioni dei deputati dell'Assemblea Nazionale ha diritto a partecipare al referendum popolare. Chiunque abbia il diritto di voto attivo nelle elezioni dei deputati locali e dei sindaci ha diritto a partecipare al referendum locale.

(8) Ogni cittadino ungherese ha diritto ad accedere agli uffici pubblici, in base alle proprie capacità, formazione e preparazione professionale. Sono stabiliti per legge gli uffici pubblici che sono interdetti agli iscritti ai partiti oppure ai loro dirigenti.

¹⁰ Per deputati locali si intendono i membri delle assemblee comunali (delle città e dei comuni rurali).

Articolo XXIV

(1) Ognuno ha diritto all'imparzialità, alla correttezza e ai termini ragionevoli nel disbrigo delle sue cause da parte delle autorità. Le autorità sono tenute a motivare le loro decisioni a norma di legge.

(2) Ognuno ha diritto al risarcimento, a norma di legge, dei danni ingiusti causati da parte delle autorità nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo XXV

Ognuno ha il diritto di rivolgersi, per iscritto, a qualsiasi organo della pubblica funzione, da solo o assieme ad altre persone, con richieste, querele o proposte.

Articolo XXVI

Lo Stato, in vista della promozione dell'efficienza di funzionamento, del miglioramento del livello dei servizi pubblici, della maggiore trasparenza degli affari pubblici e delle pari opportunità, si impegna ad applicare le innovazioni tecnologiche e le conquiste della scienza.

Articolo XXVII

(1) Chiunque soggiorni legalmente in Ungheria ha diritto a spostarsi liberamente e ad eleggere liberamente il proprio domicilio.

(2) Ogni cittadino ungherese durante il soggiorno all'estero ha diritto alla tutela da parte dell'Ungheria.

Articolo XXVIII

(1) Riguardo a qualsiasi accusa subita, nonché ai propri diritti e doveri chiamati in causa, ognuno ha diritto al giudizio corretto e pubblico, entro tempi ragionevoli, da parte del tribunale indipendente ed imparziale, stabilito dalla legge.

(2) Nessuno può essere considerato colpevole finché la sua responsabilità penale non sia stata stabilita da sentenza definitiva del tribunale.

(3) L'imputato di un processo penale ha diritto alla difesa in ogni fase del processo. Il difensore non è responsabile delle opinioni espresse durante l'espletamento della difesa.

(4) Nessuno può essere dichiarato colpevole e non può essere punito per atti che, al momento della perpetrazione non abbiano costituito reato nel diritto ungherese o, nell'ambito stabilito da trattato internazionale oppure da atto giuridico dell'Unione Europea, nel diritto di un altro Stato.

(5) Il comma (4) non esclude l'imputazione e la condanna per atti che al momento della perpetrazione fossero considerati reati secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

(6) Eccetto i casi di ricorso definiti per legge, nessuno può venire imputato e condannato per un reato per il quale sia già stato assolto oppure condannato, in base alla legge, in Ungheria o, nell'ambito stabilito da trattato internazionale oppure da atto giuridico dell'Unione Europea, in un altro Stato.

(7) Ognuno ha il diritto al ricorso legale contro sentenze giudiziali e provvedimenti amministrativi che violassero un suo diritto oppure dei suoi legittimi interessi.

Articolo XXIX

(1) Le minoranze nazionali che vivono in Ungheria sono parti costituenti dello Stato. Ogni cittadino ungherese appartenente a qualche minoranza nazionale ha diritto a professare e mantenere liberamente la propria identità. Le minoranze nazionali che vivono in Ungheria hanno diritto all'uso della loro lingua madre, all'uso dei nomi, sia individuali che collettivi, nella propria lingua, alla promozione della propria cultura e all'istruzione nella propria lingua madre.

(2) Le minoranze nazionali che vivono in Ungheria possono formare autonomie comunitarie¹¹ a livello locale e nazionale.

(3) Le norme specifiche sui diritti delle minoranze nazionali che vivono in Ungheria e le norme sulle elezioni degli organi locali e nazionali di autonomia comunitaria, sono determinate dalla legge organica.

Articolo XXX

(1) Ognuno contribuisce a coprire il fabbisogno comune in base alle proprie capacità e in base alla sua partecipazione all'economia.

(2) Nel caso delle persone con figli a carico la consistenza del contributo alla copertura del fabbisogno comune va stabilita in considerazione delle spese di mantenimento dei figli.

Articolo XXXI

(1) Ogni cittadino ungherese è tenuto alla difesa della Patria.

(2) L'Ungheria mantiene un sistema di forze di riserva volontaria per la difesa nazionale.

(3) In stato d'eccezione¹² oppure, se così deliberato dall'Assemblea Nazionale, in situazione di difesa preventiva prestano servizio militare i cittadini ungheresi maggiorenni di sesso maschile residenti in Ungheria. Nel caso il servizio armato non sia conciliabile con la coscienza dell'arruolato, egli effettuerà servizio senza armi. Le forme e le norme specifiche del servizio militare sono stabilite per legge organica.

(4) Durante lo stato d'eccezione ai cittadini ungheresi maggiorenni residenti in Ungheria può essere prescritto, nei modi previsti da legge organica, l'obbligo di lavoro in difesa della Patria.

(5) Ai cittadini ungheresi maggiorenni residenti in Ungheria può essere prescritto, nei modi previsti da legge organica, l'obbligo di protezione civile in relazione ai compiti di difesa nazionale o di protezione dalle catastrofi.

(6) Ognuno può essere tenuto, nei modi previsti da legge organica, a prestazioni economiche e materiali in relazione ai compiti di difesa nazionale o di protezione dalle catastrofi.

¹¹ V. nota 5 all'art. D.

¹² Per le differenze, nell'ordinamento ungherese, tra stato d'eccezione, stato d'emergenza, situazione di difesa preventiva, attacco inaspettato e situazione di pericolo si vedano gli artt. 48-54.

LO STATO

L'Assemblea Nazionale

Articolo 1.

(1) L'organo supremo della rappresentanza popolare in Ungheria è l'Assemblea Nazionale.

(2) L'Assemblea Nazionale

a) emana e modifica la Legge Fondamentale dell'Ungheria;

b) approva le leggi;

c) approva la Legge sul bilancio centrale dello Stato e la legge attuativa della stessa;

d) ratifica i trattati internazionali per quanto di sua competenza;

e) elegge il Presidente della Repubblica, i membri ed il Presidente della Corte Costituzionale, il Presidente della Corte Suprema, il Procuratore Generale, il Commissario dei Diritti Fondamentali e i suoi sostituti, e il Presidente della Corte dei Conti;

f) elegge il Primo Ministro, decide sulla questione di fiducia riguardo al Governo;

g) scioglie il consiglio comunale se in contrasto con la Legge Fondamentale;

h) decide la dichiarazione dello stato di guerra e la sua cessazione;

i) decide in questioni di ordinamento speciale e riguardo alla partecipazione in operazioni militari;

j) esercita l'amnistia;

k) esercita ulteriori competenze stabilite dalla Legge Fondamentale e dalla legge.

Articolo 2

(1) I cittadini elettori eleggono i deputati all'Assemblea Nazionale sulla base dell'universalità ed uguaglianza del voto, con voto diretto e segreto, in modo da garantire l'espressione libera della volontà degli elettori, secondo le forme stabilite per legge organica.

(2) La partecipazione al lavoro dell'Assemblea Nazionale delle etnie presenti in Ungheria è stabilita per legge organica.

(3) L'elezione generale dei deputati dell'Assemblea Nazionale si tiene nei mesi di Aprile o Maggio del quarto anno dopo l'elezione dell'Assemblea Nazionale precedente – salvo l'elezione tenuta a causa dello scioglimento o autoscioglimento dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 3

(1) Il mandato dell'Assemblea Nazionale inizia con la seduta del suo insediamento, e dura fino alla seduta di insediamento della successiva Assemblea Nazionale. La seduta di insediamento – entro trenta giorni dalla data dell'elezione – viene convocata dal Presidente della Repubblica.

(2) L'Assemblea Nazionale può dichiarare il proprio scioglimento.

(3) Il Presidente della Repubblica può sciogliere l'Assemblea Nazionale contemporaneamente alla proclamazione delle successive elezioni:

a) nel caso dell'esaurimento del mandato del Governo, qualora l'Assemblea Nazionale non elegga Primo Ministro la persona proposta dal Presidente della Repubblica entro quaranta giorni dal giorno della proposta, oppure

b) qualora l'Assemblea Nazionale non approvi la Legge Finanziaria per l'anno in corso entro il 31 Marzo.

(4) Prima dello scioglimento dell'Assemblea Nazionale, il Presidente della Repubblica è obbligato a consultare l'opinione del Primo Ministro, del Presidente dell'Assemblea Nazionale e dei capigruppo dei deputati.

(5) Il Presidente della Repubblica può esercitare la prerogativa prevista nel comma (3) punto a) finché l'Assemblea Nazionale non elegga il Primo Ministro. Il Presidente della Repubblica può esercitare il diritto del comma 3 punto b) finché l'Assemblea Nazionale non approvi la Legge Finanziaria.

(6) La nuova Assemblea Nazionale deve essere eletta entro novanta giorni dallo scioglimento della precedente Assemblea Nazionale.

Articolo 4

(1) I deputati all'Assemblea Nazionale hanno pari diritti e doveri, svolgono la loro attività nell'interesse comune e in questo senso non possono prendere ordini da altri.

(2) Il rappresentante all'Assemblea Nazionale gode di immunità e percepisce indennità volte ad assicurare la sua indipendenza. Una legge organica stabilisce gli uffici pubblici che non possono essere coperti dal rappresentante all'Assemblea Nazionale e inoltre può stabilire altri casi di incompatibilità.

(3) Il mandato del rappresentante all'Assemblea Nazionale cessa

a) con la cessazione del mandato all'Assemblea Nazionale;

b) con la sua morte;

c) con la dichiarazione di incompatibilità;

d) con le sue dimissioni;

e) qualora le condizioni per la sua elezione non sussistano più;

f) se per un anno non partecipa al lavoro dell'Assemblea Nazionale.

(4) L'Assemblea Nazionale decide con maggioranza dei due terzi dei deputati presenti l'assenza delle condizioni necessarie per l'elezione del rappresentante all'Assemblea Nazionale, l'incompatibilità, la mancata partecipazione al lavoro dell'Assemblea Nazionale per un anno.

(5) Il regolamento dettagliato sullo stato legale e sulle indennità dei deputati all'Assemblea Nazionale è determinato per legge organica.

Articolo 5.

(1) Le sedute dell'Assemblea Nazionale sono pubbliche. A richiesta del Governo o di qualsiasi rappresentante, l'Assemblea Nazionale può decidere a maggioranza di due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale di tenere una seduta chiusa.

(2) L'Assemblea Nazionale sceglie il Presidente, Vice Presidente e i notai tra i suoi membri.

(3) L'Assemblea Nazionale forma le commissioni permanenti fra i deputati all'Assemblea Nazionale

(4) I deputati all'Assemblea Nazionale per armonizzare la loro attività possono creare gruppi parlamentari secondo le condizioni stabilite dal Regolamento della Casa.

(5) L'Assemblea Nazionale può deliberare se alla seduta è presente più della metà dei deputati all'Assemblea Nazionale.

(6) Se la Legge Fondamentale non provvede diversamente, l'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza della metà più uno dei deputati presenti all'Assemblea Nazionale. Il Regolamento della Casa può stabilire la delibera di alcune decisioni con maggioranza qualificata.

(7) L'Assemblea Nazionale stabilisce le regole del proprio funzionamento e l'ordine delle sue conferenze nel Regolamento della Casa approvato con maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale presenti.

(8) Le disposizioni che assicurano la regolarità delle sedute dell'Assemblea Nazionale sono stabilite per legge organica.

Articolo 6

(1) Una legge può essere proposta dal Presidente della Repubblica, dal Governo, da una Commissione Parlamentare oppure da un rappresentante all'Assemblea Nazionale.

(2) L'Assemblea Nazionale – su iniziativa precedente alla chiusura della votazione del proponente, del Governo o del Presidente dell'Assemblea Nazionale – può inviare la legge approvata alla Corte Costituzionale per l'esame della compatibilità con la Legge Fondamentale. L'Assemblea Nazionale decide sulla proposta dopo la votazione finale. Nel caso di approvazione della proposta, il Presidente dell'Assemblea Nazionale invia immediatamente la legge approvata alla Corte Costituzionale per l'esame della sua compatibilità con la Legge Fondamentale.

(3) Il Presidente dell'Assemblea Nazionale firma la legge approvata entro cinque giorni e la invia al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica firma entro cinque giorni la legge inviata e ne decreta la promulgazione. Se l'Assemblea Nazionale secondo il comma (2) ha sottoposto la legge all'esame di compatibilità con la Legge Fondamentale, il Presidente dell'Assemblea Nazionale può firmarla e inviarla al Presidente della Repubblica solo se la Corte Costituzionale non ha riscontrato alcuna contraddizione con la Legge Fondamentale.

(4) Se il Presidente della Repubblica ritiene che la legge o alcune disposizioni di essa contraddicano la Legge Fondamentale e l'esame secondo il comma (2) non è stato svolto, invia la legge alla Corte Costituzionale per l'esame di compatibilità con la Legge Fondamentale.

(5) Se il Presidente della Repubblica è in disaccordo con la legge o con alcune disposizioni di essa e non ha usato la sua prerogativa descritta nel comma (4), può rinviare la legge con le sue osservazioni al riesame dell'Assemblea Nazionale prima di firmarla. L'Assemblea Nazionale discute di nuovo la legge e decide di nuovo sulla sua approvazione. Il Presidente della Repubblica può usare questa prerogativa anche se la Corte Costituzionale non ha riscontrato alcuna contraddizione con la Legge Fondamentale durante l'esame richiesto dell'Assemblea Nazionale.

(6) La Corte Costituzionale decide sulla proposta di cui ai commi (2) e (4) con urgenza, ma al massimo entro trenta giorni. Se la Corte Costituzionale riscontra contraddizione con la Legge Fondamentale, l'Assemblea Nazionale discute nuovamente la legge per eliminare la contraddizione con la Legge Fondamentale.

(7) Se la Corte Costituzionale non ha riscontrato alcuna contraddizione con la Legge Fondamentale durante l'esame richiesto dal Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica firma immediatamente la legge e decreta la sua promulgazione.

(8) L'esame di compatibilità con la Legge Fondamentale della legge discussa dall'Assemblea Nazionale di cui al comma (6) secondo i commi (2) e (4) l'esame può essere richiesto di nuovo alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale decide con urgenza sulla proposta rinnovata, ma al massimo entro dieci giorni.

(9) Se la legge rinviata dal Presidente della Repubblica per il suo disaccordo viene modificata dall'Assemblea Nazionale, l'esame di compatibilità con la Legge Fondamentale secondo i commi (2) e (4) può essere richiesta esclusivamente riguardo le parti corrette oppure con riferimento al fatto che le condizioni del processo legislativo, stabilite nella Legge Fondamentale, non sono state realizzate. Se la legge viene approvata dall'Assemblea Nazionale con lo stesso testo dopo che il Presidente della Repubblica l'ha rinviata per motivi di disaccordo, il Presidente della Repubblica può richiedere l'esame di compatibilità con la Legge Fondamentale riguardo le condizioni del processo non realizzate, stabilite nella Legge Fondamentale.

Articolo 7

(1) Il rappresentante all'Assemblea Nazionale può interrogare il Commissario dei Diritti Fondamentali, il Presidente della Corte dei Conti, il Procuratore Generale ed il Presidente della Banca Nazionale Ungherese a proposito di ogni questione di loro competenza.

(2) Il rappresentante all'Assemblea Nazionale può interpellare e interrogare il Governo e i membri del Governo a proposito di ogni questione di loro competenza.

(3) L'attività esaminatrice delle Commissioni dell'Assemblea Nazionale e l'obbligo di presenza personale davanti alle Commissioni sono stabiliti per legge organica.

Referendum popolare

Articolo 8

(1) L'Assemblea Nazionale ordina un referendum popolare per iniziativa di almeno duecentomila cittadini elettori. L'Assemblea Nazionale può ordinare un referendum popolare per iniziativa del Presidente della Repubblica, del Governo o di centomila elettori. Il risultato di un referendum valido e di successo è vincolante per l'Assemblea Nazionale.

(2) Il soggetto del referendum popolare può essere una questione di competenza dell'Assemblea Nazionale.

(3) Non può essere tenuto un referendum popolare:

- a) su questioni riguardanti modifiche della Legge Fondamentale;
- b) sui contenuti della Legge Finanziaria, sulla legge attuativa, sulle tasse centrali, sulle imposte, sui contributi, sulla dogana, sulle condizioni centrali dei tributi locali;
- c) sul contenuto delle leggi elettorali per i deputati all'Assemblea Nazionale, per i deputati e sindaci comunali e per i deputati al Parlamento Europeo;
- d) sugli obblighi provenienti dai trattati internazionali;
- e) sulle questioni riguardanti la formazione di organi gli incarichi a persone di competenza dell'Assemblea Nazionale;
- f) sullo scioglimento dell'Assemblea Nazionale;
- g) sullo scioglimento del corpo rappresentativo;
- h) sulla dichiarazione dello stato di guerra, proclamazione dello stato straordinario e dello stato di emergenza, come dello stato di protezione preventiva e sul suo prolungamento;
- i) sulle questioni riguardanti la partecipazione nelle azioni militari;
- j) sulla pratica dell'amnistia.

(4) Il referendum nazionale è valido se più della metà dei cittadini elettori ha espresso il suo voto valido, e ha successo se la metà degli elettori che hanno espresso voto valido ha dato la stessa risposta sulla questione posta.

Il Presidente della Repubblica

Articolo 9

(1) Il Capo di Stato dell'Ungheria è il Presidente della Repubblica, che esprime l'unità della Nazione e vigila sul funzionamento democratico dell'organismo statale.

(2) Il Presidente della Repubblica è il comandante supremo dell'Esercito della Difesa Ungherese.

(3) Il Presidente della Repubblica

- a) rappresenta l'Ungheria;

- b) può partecipare ed intervenire alle sedute dell'Assemblea Nazionale;
- c) può presentare proposte di legge;
- d) può proporre un referendum popolare;
- e) determina la data delle elezioni generali dei deputati all'Assemblea Nazionale, dei deputati e sindaci comunali, delle elezioni europarlamentari e dei referendum popolari;
- f) delibera nelle questioni di ordine legislativo speciale;
- g) convoca la seduta d'insediamento dell'Assemblea Nazionale;
- h) può sciogliere l'Assemblea Nazionale;
- i) può inviare una legge approvata alla Corte Costituzionale per l'esame di compatibilità con la Legge Fondamentale, oppure può rinviarla all'Assemblea Nazionale per riesame;
- j) formula la proposta per la persona del Primo Ministro, del Presidente della Corte Suprema, del Procuratore Generale, del Commissario dei Diritti Fondamentali;
- k) nomina i giudici professionali ed il Presidente del Consiglio di Bilancio;
- l) conferma nel suo incarico il Presidente dell'Accademia Ungherese della Scienza;
- m) forma l'organo del suo ufficio.

(4) Il Presidente della Repubblica

- a) in base al mandato dell'Assemblea Nazionale riconosce il vincolo generale dei trattati internazionali;
- b) delega ed accoglie gli ambasciatori e gli inviati;
- c) nomina i ministri, il Presidente e Vicepresidenti della Banca Nazionale Ungherese, il capo dell'organo regolatore indipendente ed i professori delle università;
- d) delega i rettori delle università;
- e) nomina e promuove i generali;
- f) distribuisce onorificenze, premi e titoli stabiliti dalla legge, approva le onorificenze ricevute all'estero;
- g) esercita il diritto di grazia individuale;
- h) decide nelle questioni di organizzazione territoriale di sua competenza;
- i) decide negli affari riguardanti l'acquisizione e perdita della cittadinanza;
- j) decide in tutti i casi sottoposti alla sua competenza.

(5) Il Presidente della Repubblica per tutte le pratiche descritte nel comma (4) necessita di controfirma di un membro del Governo. La legge può stabilire che per la decisione di competenza del Presidente della Repubblica non sia necessaria controfirma.

(6) Il Presidente della Repubblica nega l'esecuzione dei descritti nei punti b)-e) del comma (4) se le condizioni legislative sono carenti oppure se deduce fondatamente che possa essere causata confusione nel funzionamento democratico del sistema statale.

(7) Il Presidente della Repubblica rifiuta l'adempimento dei contenuti del punto f) del comma (4) se tale adempimento causa la violazione dell'ordine di valori della Legge Fondamentale.

Articolo 10

- (1) Il Presidente della Repubblica viene eletto per cinque anni dall'Assemblea Nazionale.
- (2) Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino ungherese che abbia compiuto il suo trentacinquesimo anno di età.
- (3) Il Presidente della Repubblica può essere rieletto solo una volta.

Articolo 11.

(1) Il Presidente della Repubblica deve essere eletto al minimo trenta e al massimo sessanta giorni prima della fine del mandato del precedente Presidente della Repubblica; se invece il

mandato del precedente finisce anzitempo, entro trenta giorni dopo la fine di tale mandato. L'elezione del Presidente della Repubblica viene definita dal Presidente dell'Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente della Repubblica con votazione a scrutinio segreto.

(2) L'elezione del Presidente della Repubblica è preceduta dalla nomina. Per una valida nomina è necessaria la proposta scritta di un quinto dei deputati all'Assemblea Nazionale. La nomina deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea Nazionale prima della dichiarazione dell'elezione. Ogni rappresentante all'Assemblea Nazionale può proporre un nominato. La proposta di chi propone più di un nominato non è valida.

(3) Il Presidente della Repubblica eletto a prima votazione è la persona che ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale.

(4) Se la prima votazione non ha successo, deve essere tenuta una seconda votazione. Durante la seconda votazione si votano i due nominati che hanno ottenuto più voti nella prima. Se nella prima votazione si hanno i due nominati più votati con lo stesso numero di voti, nella seconda si votano i nominati che hanno ottenuto il numero più alto di voti. Se durante la prima votazione vi è stata parità solo al secondo posto, possono essere votati i nominati che hanno ottenuto i due numeri più alti di voti.

Il Presidente della Repubblica eletto alla seconda votazione è la persona che, a prescindere del numero dei votanti, ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Se anche la seconda votazione non ha successo, la nomina si ripete e si tiene una nuova votazione.

(5) La procedura dell'elezione deve essere conclusa nei due giorni successivi.

(6) Il Presidente della Repubblica eletto entra in carica al momento della fine del mandato del Presidente della Repubblica precedente; nel caso in cui il mandato del precedente finisca anzitempo, il Presidente della Repubblica eletto entra in carica nell'ottavo giorno dopo la proclamazione dell'esito della votazione; prima di entrare nel suo mandato presta giuramento davanti all'Assemblea Nazionale.

Articolo 12.

(1) La persona del Presidente della Repubblica è inviolabile.

(2) L'incarico del Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altro incarico statale, sociale, economico e politico. Il Presidente della Repubblica non può esercitare altra attività remunerata e non può accettare onorario se non per l'attività sotto la protezione del diritto d'autore.

(3) L'incarico del Presidente della Repubblica cessa

a) con la scadenza del suo mandato;

b) con la sua morte;

c) perché impossibilitato allo svolgimento delle sue funzioni per più di novanta giorni;

d) se le condizioni necessarie per la sua elezione non sono più valide;

e) per dichiarazione di incompatibilità;

f) con le sue dimissioni;

g) con la privazione del suo incarico di Presidente della Repubblica.

(4) Le constatazioni che lo stato del Presidente della Repubblica non gli permette di svolgere i compiti per più di novanta giorni, della mancanza delle condizioni necessarie per la sua elezione e la dichiarazione di incompatibilità avviene a maggioranza di due terzi dei deputati presenti all'Assemblea Nazionale.

(5) Il regolamento dettagliato sullo stato legale del Presidente della Repubblica e le sue indennità sono stabilite per legge organica.

Articolo 13

(1) Contro il Presidente della Repubblica il processo penale può essere iniziato solo dopo la fine del suo mandato.

(2) Contro il Presidente della Repubblica che svolgendo il suo incarico viola volontariamente la Legge Fondamentale oppure una legge, oppure commette volontariamente un reato, il quinto dei deputati dell'Assemblea Nazionale può porre in essere l'iniziativa per la privazione dell'incarico.

(3) Per iniziare il processo di privazione è necessario la maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale. La votazione è segreta.

(4) Dal momento dell'espressione della decisione dell'Assemblea Nazionale alla fine del processo di privazione, il Presidente della Repubblica non può esercitare il suo incarico.

(5) La conduzione del processo di privazione è di competenza della Corte Costituzionale.

(6) Se la Corte Costituzionale come esito del processo constata la responsabilità legale del Presidente della Repubblica, può privare il Presidente della Repubblica del suo mandato.

Articolo 14

(1) Nel caso il Presidente della Repubblica fosse impedito temporaneamente, fino a cessazione dell'ostacolo, oppure nel caso di cessazione del mandato del Presidente della Repubblica fino all'entrata in carica del nuovo Presidente, i compiti e le competenze del Presidente della Repubblica vengono esercitati dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

(2) L'indisposizione temporanea del Presidente della Repubblica viene constatata dall'Assemblea Nazionale dopo l'iniziativa del Presidente della Repubblica, del Governo oppure di qualsiasi rappresentante all'Assemblea Nazionale.

(3) Durante la sostituzione del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale non può esercitare le sue prerogative di rappresentante all'Assemblea Nazionale, e i compiti del Presidente dell'Assemblea Nazionale vengono svolti in sua vece dal Vicepresidente nominato dall'Assemblea Nazionale.

Il Governo

Articolo 15

(1) Il Governo è l'organo generale del potere esecutivo, le cui competenze si estendono su tutto ciò che non è sottoposto alla competenza degli altri organi dalla Legge Fondamentale o da altre norme giuridiche. Il Governo risponde all'Assemblea Nazionale.

(2) Il Governo è l'organo superiore della pubblica amministrazione, può formare organi amministrativi secondo quanto stabilito dalla legge.

(3) Svolgendo i suoi compiti, il Governo emana decreti su temi non regolati dalla legge o in base all'autorizzazione della legge.

(4) Il decreto del Governo non può contraddire la legge.

Articolo 16

(1) I membri del Governo sono il Primo Ministro e i ministri.

(2) Il Primo Ministro per decreto nomina uno o più viceministri.

(3) Il Primo Ministro viene eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente della Repubblica.

(4) Per l'elezione del Primo Ministro è necessaria la maggioranza dei voti dei deputati all'Assemblea Nazionale. Il Primo Ministro entra in carica con la sua elezione.

(5) Il Presidente della Repubblica formula la sua proposta descritta nel comma (3),

a) se l'incarico del Primo Ministro finisce con l'insediamento della nuova Assemblea Nazionale, alla seduta d'insediamento della nuova Assemblea Nazionale;

b) se il mandato del Primo Ministro finisce per le sue dimissioni, morte, dichiarazione di incompatibilità, mancanza delle condizioni necessarie per la sua elezione, oppure termina perché l'Assemblea Nazionale lo ha sfiduciato; in questo caso la proposta viene avanzata entro quindici giorni dalla cessazione del mandato del Primo Ministro.

(6) Se la persona proposta come Primo Ministro secondo il comma (5) non viene eletta dall'Assemblea Nazionale, il Presidente della Repubblica presenta una nuova proposta entro quindici giorni.

(7) I ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro. Il ministro entra in carica alla data indicata in sede della sua nomina o, nel caso di mancanza di essa, entra in carica alla sua nomina.

(8) Il Governo si forma con la nomina dei ministri.

(9) I membri del Governo prestano giuramento davanti all'Assemblea Nazionale.

Articolo 17

(1) L'elenco dei ministeri è stabilito per legge.

(2) Il Governo può nominare ministri senza portafoglio per lo svolgimento di compiti definiti.

(3) L'organo che rappresenta le competenze del Governo sul territorio è l'Ufficio del Governo nella capitale e nelle regioni.

(4) Una legge organica può modificare la legge che elenca i ministeri e i decreti di nomina dei ministri oppure degli organi amministrativi.

(5) Lo stato giuridico dei funzionari del Governo è stabilito per legge.

Articolo 18

(1) La politica generale del Governo viene definita dal Primo Ministro.

(2) Il ministro, nell'ambito della politica generale del Governo, gestisce autonomamente i rami dell'amministrazione pubblica e gli organi sottoposti, e svolge i compiti definiti dal Governo o dal Primo Ministro.

(3) Il membro del Governo, in base all'autorizzazione ricevuta dal decreto governativo o dalla legge, svolgendo i suoi compiti, forma decreti autonomamente oppure d'accordo con un altri ministri, che non possono contraddire la legge, i decreti governativi e i decreti del Presidente della Banca Nazionale.

(4) Il membro del Governo è responsabile per la sua attività all'Assemblea Nazionale e il ministro al Primo Ministro. Il membro del Governo può partecipare ed intervenire alle sedute dell'Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale ed le Commissioni dell'Assemblea Nazionale possono obbligare i membri del Governo a presentarsi a una seduta.

(5) Il regolamento dettagliato sullo stato giuridico dei membri del governo, la loro retribuzione e l'ordine di sostituzione dei ministri sono stabiliti per legge.

Articolo 19

L'Assemblea Nazionale può chiedere informazioni al Governo sulla posizione del Governo tenuta durante il processo decisionale delle istituzioni dell'Unione Europea basate sulla partecipazione dei governi, e può prendere posizione sugli argomenti in agenda nel processo decisionale. Il Governo durante il processo decisionale dell'Unione Europea agisce seguendo la posizione dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 20

- (1) Con la cessazione del mandato del Primo Ministro cessa anche il mandato del Governo.
- (2) Il mandato del Primo Ministro cessa
 - a) con la formazione della nuova Assemblea Nazionale eletta;
 - b) se l'Assemblea Nazionale sfiducia il Primo Ministro ed elegge un nuovo Primo Ministro;
 - c) se l'Assemblea Nazionale sfiducia il Primo Ministro alla votazione di fiducia proposta dal Primo Ministro;
 - d) con la sua dimissione;
 - e) con la sua morte;
 - f) con la dichiarazione di incompatibilità;
 - g) se le condizioni necessarie per la sua elezione non sono più valide.
- (3) L'incarico del ministro cessa
 - a) con la cessazione del mandato del Primo Ministro;
 - b) con le dimissioni del Ministro;
 - c) con la sua destituzione;
 - d) con la sua morte.
- (4) Sulla mancanza delle condizioni necessarie per l'elezione del Primo Ministro e sulla dichiarazione di incompatibilità decide l'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale presenti.

Articolo 21

- (1) Il quinto dei rappresentanti all'Assemblea Nazionale può proporre la mozione di sfiducia per iscritto contro il Primo Ministro, con la menzione della persona suggerita per l'ufficio del Primo Ministro.
- (2) Se l'Assemblea Nazionale sostiene la mozione di sfiducia, esprime la sua sfiducia contro il Primo Ministro e allo stesso tempo elegge Primo Ministro la persona indicata nella mozione di sfiducia. Per la decisione dell'Assemblea Nazionale è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati all'Assemblea Nazionale.
- (3) Il Primo Ministro può proporre la votazione di fiducia. L'Assemblea Nazionale esprime la sua sfiducia contro il Primo Ministro se alla votazione di sfiducia tenuta su proposta del Primo Ministro più della metà dei deputati all'Assemblea Nazionale non sostiene il Primo Ministro.
- (4) Il Primo Ministro può proporre che la votazione su una proposta del Governo sia allo stesso tempo una votazione di fiducia. L'Assemblea Nazionale esprime la sua sfiducia contro il Primo Ministro se non sostiene la proposta presentata dal Governo.
- (5) L'Assemblea Nazionale prende la sua decisione sulla questione di sfiducia o di fiducia tra i tre e gli otto giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia oppure dalla presentazione della proposta del Primo Ministro descritta nei commi (3) e (4).

Articolo 22.

(1) Dalla cessazione del mandato del Governo alla costituzione del nuovo Governo, il Governo esercita le proprie competenze come governo amministrativo, ma non può ratificare trattati internazionali, può firmare decreti solo ove previsto dalla legge, in casi urgentissimi.

(2) Se il mandato del Primo Ministro cessa con le sue dimissioni oppure con la formazione della nuova Assemblea Nazionale, fino all'elezione del nuovo Primo Ministro, il Primo Ministro esercita le sue competenze come Primo Ministro amministrativo, ma non può fare proposte per l'esonero di ministri oppure per la nomina di un nuovo ministro, può firmare decreti solo ove previsto dalla legge, in casi urgentissimi.

(3) Se il mandato del Primo Ministro cessa per la sua morte, per la dichiarazione di incompatibilità, per la mancanza delle condizioni necessarie alla sua elezione oppure perché l'Assemblea Nazionale lo ha sfiduciato alla votazione di fiducia, fino all'elezione del nuovo Primo Ministro le competenze del Primo Ministro saranno esercitate con i limiti descritti nel comma (2) dal sostituto del Primo Ministro oppure, nel caso ci fossero più sostituti del Primo Ministro, dal sostituto del Primo Ministro nominato al primo posto.

(4) Il ministro, dalla cessazione del mandato del Primo Ministro fino alla nomina del nuovo Primo Ministro oppure fino all'incarico degli altri membri del Governo per lo svolgimento temporaneo dei compiti, può esercitare le sue competenze come ministro amministrativo, può firmare decreti solo ove previsto dalla legge, in casi urgentissimi.

Organi regolatori indipendenti

Articolo 23

(1) L'Assemblea Nazionale può formare per legge organica organi regolatori indipendenti per lo svolgimento di certi compiti e con certe competenze nell'ambito del potere esecutivo.

(2) Il direttore dell'organo regolatore indipendente viene nominato per legge organica dal Primo Ministro oppure, su proposta del Primo Ministro, dal Presidente della Repubblica per un tempo determinato. Il direttore dell'organo regolatore indipendente nomina il suo sostituto o sostituti.

(3) Il direttore dell'organo regolatore indipendente annualmente riferisce all'Assemblea Nazionale sull'attività dell'organo regolatore indipendente.

(4) Il direttore dell'organo regolatore indipendente in base all'autorizzazione ricevuta dalla legge emana decreti nell'ambito di competenza determinato per legge organica, che non possono contraddire la legge, i decreti governativi, i decreti del Primo Ministro, i decreti dei ministri e i decreti del direttore della Banca Nazionale Ungherese. Il direttore dell'organo regolatore indipendente può essere sostituito nella pubblicazione di decreti da un sostituto nominato da lui in suo decreto.

La Corte Costituzionale

Articolo 24

(1) La Corte Costituzionale è l'organo supremo di protezione della Legge Fondamentale.

(2) La Corte Costituzionale

a) esamina le leggi approvate ma non pubblicate dal punto di vista di compatibilità con la Legge Fondamentale;

b) su proposta del giudice esamina la compatibilità delle norme giuridiche con la Legge Fondamentale applicate in casi particolari;

c) in base a esposto del diritto costituzionale esamina la compatibilità delle norme giuridiche con la Legge Fondamentale applicate in casi particolari;

d) in base a un esposto del diritto costituzionale esamina la compatibilità della decisione del giudice con la Legge Fondamentale;

e) su proposta del Governo, di un quarto dei deputati dell'Assemblea Nazionale, o del Commissario dei diritti fondamentali revisiona la compatibilità delle norme giuridiche con la Legge Fondamentale;

f) revisiona la compatibilità delle norme giuridiche con i trattati internazionali;

g) esercita ulteriori compiti e competenze stabiliti nella Legge Fondamentale e per legge organica.

(3) La Corte Costituzionale

a) in base alla sua competenza descritta nei punti b), c) ed e) del comma (2) annulla la norma giuridica o il decreto-legge se sono incompatibili con la Legge Fondamentale;

b) in base alla sua competenza descritta nel punto d) del comma (2) annulla la decisione del giudice se è incompatibile con la Legge Fondamentale;

c) in base alla sua competenza descritta nel punto f) del comma (2) può annullare la norma giuridica o il decreto-legge se è incompatibile con il trattato internazionale; oppure stabilisce una conseguenza giuridica determinata per legge organica.

(4) La Corte Costituzionale è un organo composto da quindici membri, i quali vengono eletti per dodici anni dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale. L'Assemblea elegge il Presidente della Corte Costituzionale fra i membri della Corte Costituzionale con la maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale; il mandato del Presidente dura fino alla scadenza del suo ufficio come giudice costituzionale. I membri della Corte Costituzionale non possono essere membri dei partiti e non possono svolgere attività politica.

5) Il regolamento dettagliato sulle competenze della Corte Costituzionale, sulla sua organizzazione e funzionamento è stabilito per legge organica.

Il tribunale

Articolo 25

(1) I tribunali svolgono attività giudiziaria. L'organo superiore è la Corte Suprema d'Appello.

(2) Il tribunale decide

a) in casi penali, in controversie di diritto privato, ed in altri casi stabiliti dalla legge;

b) sulla legittimità delle risoluzioni amministrative;

c) sull'incompatibilità del decreto amministrativo con altre norme giuridiche e sulla sua eliminazione;

d) sulla contestazione dell'omissione dell'obbligo legislativo dell'autonomia locale.

(3) La Corte Suprema accanto ai descritti dal comma (2), assicura l'unità dell'applicazione della legge nei tribunali, prende decisioni d'unità giuridica vincolanti per i tribunali.

(4) L'organizzazione del tribunale è su più livelli. Per gruppi determinati – soprattutto per controversie amministrative e di diritto del lavoro - possono essere formati dei tribunali separati.

(5) Gli organi amministrativi giudiziari collaborano con l'amministrazione dei tribunali.

(6) La legge in alcune controversie può autorizzare anche altri organi a procedere.

(7) Il sistema e la direzione dei tribunali, il regolamento dettagliato sullo stato dei giudici e la loro retribuzione sono stabiliti per legge organica.

Articolo 26

(1) I giudici sono indipendenti, sono sottoposti solo alla legge e non possono essere influenzati nello svolgimento della loro attività. I giudici possono essere rimossi dal loro incarico solo per ragioni e con processi stabiliti per legge organica. I giudici non possono essere membri dei partiti, e non possono svolgere attività politica.

(2) I giudici di carriera – come definito per legge organica – vengono nominati dal Presidente della Repubblica. Può essere nominato giudice la persona che ha compiuto trent'anni. Eccettuato il Presidente della Corte Suprema, il rapporto giuridico di servizio del giudice può durare fino al compimento dell'età della pensione di vecchiaia.

(3) Il Presidente della Corte Suprema viene eletto dall'Assemblea Nazionale per nove anni su proposta del Presidente della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Corte Suprema è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati all'Assemblea Nazionale.

Articolo 27

(1) Il tribunale – se la legge non stabilisce diversamente – pronuncia il giudizio in consiglio.

(2) Nei casi determinati dalla legge ed in modo determinato dalla legge anche giudici non di professione partecipano alla pronuncia della sentenza.

(3) Come giudice singolare e come presidente del consiglio può procedere solo il giudice di professione. Nei casi stabiliti dalla legge può procedere con competenza di giudice singolare un segretario giudiziario, a cui, durante lo svolgimento della sua attività, deve essere applicato il comma (1) dell'articolo 26.

Articolo 28

Durante l'applicazione della legge, i tribunali interpretano il testo delle norme giuridiche soprattutto in armonia con i loro principi e con la Legge Fondamentale. Durante l'interpretazione della Legge Fondamentale e delle norme giuridiche si deve supporre che esse siano ispirate al buon senso e abbiano come obiettivo il bene comune, morale e economico.

La procura

Articolo 29

(1) Il Procuratore Generale e la Procura come mediatori del giudizio fanno valere l'esigenza punitiva dello Stato. La Procura persegue i crimini, procede contro altri atti abusivi e omissioni, promuove la prevenzione degli atti illegali.

(2) Il Procuratore Generale e la Procura, secondo quanto stabilito dalla legge,

- a) esercitano i diritti relativi alle indagini;
- b) rappresentano la pubblica accusa nei processi giudiziari;
- c) esercitano il controllo sulla legittimità dell'esecuzione della pena;
- d) esercitano altri compiti e competenze stabiliti dalla legge.

(3) L'organizzazione della Procura è guidata dal Procuratore Generale, che nomina anche i procuratori. Eccettuato il Procuratore Generale, lo stato giuridico del servizio del procuratore può durare fino al compimento dell'età della pensione di vecchiaia.

(4) Il Procuratore Generale viene eletto dall'Assemblea Nazionale per nove anni tra i procuratori su proposta del Presidente della Repubblica. Per l'elezione del Procuratore Generale è necessaria la maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale.

(5) Il Procuratore Generale riferisce annualmente sulla sua attività all'Assemblea Nazionale.

(6) I procuratori non possono essere membri dei partiti, e non possono svolgere attività politiche.

(7) Il regolamento dettagliato sull'organizzazione e il funzionamento della Procura, sullo stato giuridico del Procuratore Generale e dei procuratori e sulle loro retribuzioni sono stabiliti per legge organica.

Il Commissario dei Diritti Fondamentali

Articolo 30

(1) Il Commissario dei Diritti Fondamentali svolge l'attività di protezione dei diritti fondamentali. Chiunque può richiedere il suo intervento.

(2) Il Commissario dei Diritti Fondamentali esamina e fa esaminare gli abusi relativi ai diritti fondamentali dei quali è stato informato, e per risolverli intraprende provvedimenti speciali o generali.

(3) Il Commissario dei Diritti Fondamentali e i suoi sostituti vengono eletti per sei anni con maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati all'Assemblea Nazionale. I sostituti esplicano la protezione dei diritti delle generazioni future e delle etnie che vivono in Ungheria. Il Commissario dei Diritti Fondamentali e i suoi sostituti non possono essere membri dei partiti e non possono svolgere attività politiche.

(4) Il Commissario dei Diritti Fondamentali riferisce annualmente la sua attività all'Assemblea Nazionale.

(5) Il regolamento dettagliato riguardante il Commissario dei Diritti Fondamentali e i suoi sostituti è stabilito per legge.

I governi locali

Articolo 31

(1) In Ungheria, per lo svolgimento degli affari pubblici locali e per l'espressione del potere pubblico locale funzionano i governi locali.

(2) Sugli affari di competenza e sui compiti del governo locale, come previsto dalla legge, può essere svolto un referendum locale.

(3) Il regolamento relativo ai governi locali è stabilito per legge organica.

Articolo 32

(1) Il governo locale, nell'ambito dello svolgimento degli affari pubblici locali, nei limiti della legge

- a) emana decreti;
- b) prende decisioni;
- c) dirige autonomamente;
- d) determina il proprio ordine organizzativo e di funzionamento;
- e) esercita i diritti di proprietario nei confronti dei beni di proprietà del governo locale;

- f) definisce il bilancio e in base ad esso gestisce autonomamente;
 - g) allo scopo della gestione autonoma, con il proprio patrimonio e le proprie entrate può condurre un'impresa, senza mettere in pericolo lo svolgimento dei suoi compiti obbligatori;
 - h) decide sul genere e sulla misura delle tasse locali;
 - i) può creare simboli per il governo locale, onorificenze e titoli di riconoscimento locali;
 - j) può chiedere informazioni ad organi dotati di compiti e competenze, può proporre decisioni, può esprimere opinioni;
 - k) può associarsi liberamente con altri governi locali, può formare associazioni di rappresentanza di interessi, può collaborare con altri governi locali di altri paesi nell'ambito delle sue competenze e dei suoi compiti, può essere membro di organizzazioni internazionali di governi locali;
 - l) esercita ulteriori competenze e compiti stabiliti dalla legge.
- (2) Operando nell'ambito dei suoi compiti, il governo locale emana decreti locali per regolare i rapporti sociali locali non regolati dalla legge, nei limiti previsti dalla legge.
- (3) Il decreto locale non può essere incompatibile con altre norme giuridiche.
- (4) Il governo locale, dopo la promulgazione del decreto locale, lo invia immediatamente all'ufficio governativo della capitale o della regione. Se l'ufficio governativo della capitale e della regione riscontra che il decreto oppure qualsiasi disposto di esso infranga norme giuridiche, può proporre al tribunale la supervisione del decreto.
- (5) L'ufficio governativo regionale o della capitale possono proporre al tribunale la contestazione dell'omissione dell'obbligo legislativo riguardante un decreto del governo locale. Se il governo locale non adempie al suo obbligo legislativo entro la data stabilita dalla decisione del tribunale che ha constatato l'omissione, su iniziativa dell'ufficio governativo della capitale e della regione ordina che il decreto necessario per la riparazione dell'omissione sia formato a nome del governo locale dal direttore dell'ufficio governativo della capitale e della regione.
- (6) La proprietà dei governi locali è proprietà comune, che serve allo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 33

- (1) I compiti e le competenze del governo locale vengono esercitate dal corpo rappresentativo.
- (2) Il corpo rappresentativo viene diretto dal sindaco. Il Presidente del corpo rappresentativo regionale viene eletto dal corpo rappresentativo stesso tra i propri membri per il periodo dell'incarico.
- (3) Il corpo rappresentativo, per legge organica, può eleggere commissioni e può formare un ufficio.

Articolo 34

- (1) Il governo locale e gli organi statali collaborano per il raggiungimento degli obiettivi comuni. I compiti e le competenze obbligatori del governo locale possono essere stabiliti dalla legge. Per lo svolgimento dei compiti e delle competenze obbligatori il governo locale è autorizzato a sovvenzioni a bilancio proporzionali ai compiti, e ad altre sovvenzioni patrimoniali.
- (2) La legge può stabilire lo svolgimento congiunto dei compiti obbligatori del governo locale.

(3) Il Sindaco ed il Presidente del corpo rappresentativo regionale, oltre ai loro compiti di governo locale, possono svolgere eccezionalmente compiti burocratici in base a un decreto del governo nei termini di legge.

(4) Il Governo assicura la supervisione della legalità dei governi locali tramite l'ufficio governativo della capitale e della regione.

(5) Per salvaguardare l'equilibrio di bilancio, la legge può porre condizioni ai prestiti, nei limiti imposti dalla legge, o alla contrazione di altri obblighi, o può condizionarli all'approvazione del Governo.

Articolo 35

(1) I deputati ed i sindaci dei governi locali vengono eletti dagli elettori in base al diritto di voto universale e uguale, con voto diretto e segreto, in elezione che esprima liberamente la volontà degli elettori, in modo stabilita dalla legge organica.

(2) I deputati ed i sindaci dei governi locali vengono eletti, secondo le definizioni di apposita legge organica, per cinque anni.

(3) L'incarico del corpo rappresentativo dura fino al giorno delle elezioni generali dei deputati e sindaci del nuovo governo locale. Nel caso le elezioni non avvenissero per mancanza di candidati, l'incarico del corpo rappresentativo si prolunga fino al giorno dell'elezione intermedia. L'incarico del sindaco dura fino all'elezione del nuovo sindaco.

(4) Il corpo rappresentativo – secondo la legge organica – può deliberare il proprio scioglimento.

(5) L'Assemblea Nazionale, su proposta del Governo, dopo aver consultato la Corte Costituzionale, scioglie il corpo rappresentativo che operi in violazione della Legge Fondamentale.

(6) L'auto-scioglimento e lo scioglimento pone fine anche all'incarico del sindaco.

La finanza pubblica

Articolo 36

(1) L'Assemblea Nazionale annualmente emana una Legge Finanziaria e una legge per la sua attuazione. Le proposte di legge relative alla Legge Finanziaria e all'attuazione della Legge Finanziaria vengono presentate all'Assemblea Nazionale dal Governo entro il termine stabilito dalla legge.

(2) Le proposte di Legge Finanziaria e della sua attuazione devono contenere le spese e le entrate statali in maniera trasparente e con dettagli ragionevoli.

(3) Con l'approvazione della Legge Finanziaria, l'Assemblea Nazionale autorizza il Governo all'incasso delle entrate ed all'esecuzione delle spese stabilite nella Legge Finanziaria.

(4) L'Assemblea Nazionale non può approvare una Legge Finanziaria che causerebbe un debito pubblico superiore alla metà del prodotto interno lordo.

(5) Fino a quando il debito pubblico supera la metà del prodotto interno lordo, l'Assemblea Nazionale può approvare solo una Legge Finanziaria che contenga l'abbattimento del debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo.

(6) Si può deviare dalle regole definite nei commi (4) e (5) solo in tempo di ordine giuridico speciale e in misura necessaria alla riduzione delle conseguenze causate dalle circostanze che hanno originato l'ordine giuridico speciale, oppure nel caso di recessione costante e significativa dell'economia nazionale, e in misura necessaria per il ripristino dell'equilibrio dell'economia nazionale.

(7) Se l'Assemblea Nazionale non ha approvato la Legge Finanziaria fino all'inizio dell'anno solare, il Governo è autorizzato ad incassare le entrate stabilite per l'anno precedente, ed effettuare le spese preventivate nella Legge Finanziaria dell'anno precedente in proporzione al tempo.

Articolo 37

(1) Il Governo è tenuto ad attuare la Legge Finanziaria in modo legittimo ed adeguato, con una gestione efficace della finanza pubblica e con l'assicurazione della trasparenza.

(2) Durante l'attuazione della Legge Finanziaria, con le eccezioni stabilite nel comma (6) dell'articolo 36, non possono essere chiesti prestiti e non possono essere assunti obblighi finanziari che possano causare il superamento della metà del prodotto interno lordo da parte del debito pubblico.

(3) Fino a quando il debito pubblico supera la metà del prodotto interno lordo, con eccezioni stabilite nel comma (6) dell'articolo 36, durante l'attuazione della Legge Finanziaria non può essere chiesti prestiti e non possono essere assunti obblighi finanziari che possano causare l'innalzamento del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo rispetto ai valori dell'anno precedente.

(4) Fino a quando il debito pubblico supera la metà del prodotto interno lordo, la Corte Costituzionale, nella sua competenza stabilita nei punti b) ed e) del comma (2) dell'articolo 24, può supervisionare l'armonia delle leggi di attuazione della Legge Finanziaria, sulle tasse centrali, sulle imposte, sui contributi, sulle imposte doganali, sulle condizioni centrali delle tasse locali, esclusivamente in rapporto al diritto alla vita e alla dignità umana, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione oppure in relazione ai diritti relativi alla cittadinanza ungherese, e in caso di la violazione le leggi supervisionate possono essere annullate. La Corte Costituzionale è autorizzata ad annullare anche le leggi di questi ambiti senza limitazioni, se i requisiti del processo di formazione e pubblicazione della legge, stabiliti nella Legge Fondamentale, non sono realizzati.

(5) Le modalità di calcolo del debito pubblico e del prodotto interno lordo, come i regolamenti riguardanti i contenuti dei commi (1)-(3) dell'articolo 36, sono stabiliti per legge.

Articolo 38

(1) Le proprietà dello Stato e dei governi locali sono patrimonio nazionale. L'obiettivo della gestione e della protezione del patrimonio nazionale è servire l'interesse comune, di soddisfare i bisogni comuni e di proteggere le risorse naturali, prendere in considerazione i bisogni delle generazioni future. I criteri della conservazione, della protezione e della gestione responsabile del patrimonio nazionale sono stabiliti per legge organica.

(2) L'ambito del patrimonio e dell'attività economica esclusiva dello Stato, come i limiti e condizioni dell'alienazione del patrimonio nazionale di marcata importanza dal punto di vista economico nazionale, sono stabiliti per legge organica tenendo conto degli obiettivi stabiliti nel comma (1).

(3) Il patrimonio nazionale può essere alienato solo per obiettivi stabiliti per legge, con le eccezioni stabilite dalla legge, dietro congruo corrispettivo.

(4) Possono essere stipulati contratti di alienazione o di utilizzo del patrimonio nazionale solo con organi la cui struttura proprietaria, la cui gestione e la cui attività, relativamente alla gestione del patrimonio alienato o concesso al fine di utilizzo, sono trasparenti.

(5) Gli organi amministrativi dello Stato e dei governi locali gestiscono autonomamente e responsabilmente, come stabilito dalla legge, secondo i criteri della legalità, praticità e produttività.

Articolo 39

(1) Attraverso la Legge Finanziaria possono essere sussidiati solo organi, oppure possono essere effettuati pagamenti in base a contratti a organi, dei quali la struttura proprietaria, la cui gestione e attività relativa all'utilizzo dei sussidi finanziari, sono trasparenti.

(2) Ogni organo che amministra denaro pubblico è obbligato al rendiconto pubblico della gestione relativa al denaro pubblico. Il denaro pubblico e il patrimonio nazionale devono essere gestiti secondo i principi della trasparenza e dell'onestà. I dati relativi al denaro pubblico ed al patrimonio nazionale sono dati d'interesse pubblico.

Articolo 40

Le regole fondamentali per sostenere gli oneri pubblici e il sistema pensionistico nell'interesse della contribuzione previdenziale per il sostentamento delle necessità comuni e della sicurezza esistenziale degli anziani sono stabiliti da legge organica.

Articolo 41

(1) La Banca Nazionale Ungherese è la banca centrale dell'Ungheria. La Banca Nazionale Ungherese è responsabile per la politica monetaria, come stabilito da apposita legge organica.

(2) Il Presidente ed i vicepresidenti della Banca Nazionale Ungherese sono nominati per sei anni dal Presidente della Repubblica.

(3) Il Presidente della Banca Nazionale Ungherese riferisce annualmente sull'attività della Banca Nazionale Ungherese all'Assemblea Nazionale.

(4) Il Presidente della Banca Nazionale Ungherese, nei limiti concessi dalla legge e nell'ambito dei suoi compiti stabiliti per legge organica, emana decreti, che non possono essere incompatibili con la legge. Nell'emanare decreti, il Presidente della Banca Nazionale Ungherese può essere sostituito dal suo vicepresidente nominato per decreto dal Presidente della Banca Nazionale Ungherese.

(5) Il regolamento dettagliato sull'organizzazione e il funzionamento della Banca Nazionale Ungherese è stabilito per legge organica.

Articolo 42

Il regolamento relativo all'organo di sorveglianza del sistema di mediazione finanziaria sono stabilite per legge organica.

Articolo 43

(1) La Ragioneria Generale dello Stato (Corte dei Conti) è l'organo di controllo finanziario ed economico dell'Assemblea Nazionale. La Corte dei Conti nell'ambito dei compiti stabiliti dalla legge, controlla l'attuazione della Legge Finanziaria, la gestione dell'economia dello Stato, l'utilizzo delle fonti provenienti dal bilancio dello Stato e la gestione del patrimonio nazionale. La Corte dei Conti esercita i suoi controlli dai punti di vista della legalità, di praticità, dell'efficacia.

(2) Il Presidente della Corte dei Conti viene eletto per dodici anni dall'Assemblea Nazionale con maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale.

(3) Il Presidente della Corte de Conti riferisce all'Assemblea Nazionale annualmente sull'attività della Corte dei Conti.

(4) I regolamenti dettagliati sull'organizzazione e il funzionamento della Corte dei Conti sono stabiliti per legge organica.

Articolo 44

(1) Il Consiglio per il Bilancio è un organo che supporta l'attività legislativa dell'Assemblea Nazionale e controlla la copertura della Legge Finanziaria.

(2) Il Consiglio per il Bilancio collabora alla preparazione della Legge Finanziaria, in modi descritti per legge.

(3) Per l'approvazione della Legge Finanziaria è necessaria l'approvazione previa del Consiglio per il Bilancio per il rispetto di quanto espresso nei commi (4) e (5) dell'articolo 36.

(4) I membri del Consiglio per il Bilancio sono il Presidente del Consiglio per il Bilancio, il Presidente della Banca Nazionale Ungherese ed il Presidente della Corte dei Conti. Il Presidente del Consiglio per il Bilancio viene nominato dal Presidente della Repubblica per sei anni.

(5) I regolamenti dettagliati sul funzionamento del Consiglio per il Bilancio sono stabiliti per legge organica.

L'Esercito Ungherese¹³

Articolo 45

(1) Le forze armate dell'Ungheria sono l'Esercito Ungherese. Il compito fondamentale dell'Esercito Ungherese è la protezione militare dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dei confini dell'Ungheria, lo svolgimento di compiti di mantenimento della pace e della protezione comune provenienti dai trattati internazionali, lo svolgimento di attività umanitarie in armonia con le norme del diritto internazionale.

(2) Alla guida dell'Esercito Ungherese sono autorizzati – a meno di diverse previsioni da parte di trattati internazionali – nell'ambito della Legge Fondamentale e per legge organica, l'Assemblea Nazionale, il Presidente della Repubblica, il Consiglio dell'Esercito, il Governo, con il ministro che ne ha le competenze. Il funzionamento dell'Esercito Ungherese è guidato dal Governo.

(3) L'Esercito Ungherese contribuisce a prevenire le catastrofi, rimuoverne e cancellarne le conseguenze.

(4) Gli ufficiali dell'Esercito Ungherese non possono essere membri dei partiti, e non possono svolgere attività politiche.

(5) I regolamenti dettagliati relativi alla struttura, ai compiti, alla guida, alla direzione e al funzionamento dell'Esercito Ungherese sono stabiliti per legge organica.

La polizia e i servizi della sicurezza nazionale

Articolo 46

(1) Il compito fondamentale della polizia è la prevenzione e la repressione dei delitti, la protezione della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico e la custodia dei confini di Stato.

(2) Il funzionamento della polizia è guidato dal Governo.

¹³ La traduzione letterale del termine tradizionale ungherese (*Magyar Honvédség*), risalente al 1848, sarebbe "guardia nazionale (o patriottica) ungherese".

(3) Il compito fondamentale dei servizi di sicurezza nazionale è la protezione dell'indipendenza e dell'ordine legale dell'Ungheria, e l'attuazione degli interessi di sicurezza nazionale dell'Ungheria.

(4) Il funzionamento dei servizi di sicurezza nazionale è guidato dal Governo.

(5) I membri effettivi della polizia e dei servizi di sicurezza nazionale non possono essere membri dei partiti, e non possono svolgere attività politiche.

(6) I regolamenti dettagliati relativi all'organizzazione, alle funzioni della polizia e dei servizi di sicurezza nazionale, agli strumenti e metodi dei servizi segreti, e all'attività di sicurezza nazionale sono stabiliti per legge organica.

Decisione sulla partecipazione alle operazioni militari

Articolo 47

(1) Il Governo decide sulla mobilitazione dell'Esercito Ungherese e delle forze armate straniere entro i confini nazionali.

(2) L'Assemblea Nazionale decide con maggioranza dei due terzi dei deputati presenti all'Assemblea Nazionale – eccetto nei casi stabiliti al comma (3) – sull'impiego interno o esterno dell'Esercito Ungherese, sullo stanziamento all'estero dell'Esercito Ungherese, sull'impiego delle forze armate estere sul territorio ungherese o in uscita dal territorio ungherese, e sullo stazionamento in Ungheria.

(3) Il Governo decide sull'impiego dell'Esercito Ungherese oppure delle forze armate estere in base al comma (2) o in base alle decisioni dell'Unione Europea o della NATO, e sulle altre mobilitazioni di truppe.

(4) Il Governo – informando contemporaneamente il Presidente della Repubblica - avvisa immediatamente l'Assemblea Nazionale in base al comma (3) delle decisioni in materia di autorizzazione della partecipazione dell'Esercito Ungherese al mantenimento della pace, oppure alle operazioni umanitarie in ambiente operativo.

LA LEGISLAZIONE SPECIALE

Regole comuni relative allo stato d'eccezione ed allo stato d'emergenza.

Articolo 48

(1) L'Assemblea Nazionale

a) proclama lo stato d'eccezione e forma il Consiglio della Difesa nel caso di dichiarazione dello stato di guerra o del pericolo di attacco armato da parte di potenze straniere (pericolo di guerra);

b) proclama lo stato di emergenza in caso di azioni armate tendenti a rovesciare l'ordine legale e a impadronirsi del potere o nel caso di azioni gravi, violente e armate che minacciano la sicurezza personale o di patrimonio di persone in massa.

(2) Per la proclamazione dello stato di guerra, per la dichiarazione di pace, nonché per la proclamazione della legislazione speciale descritta nel comma (1) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale.

(3) Il Presidente della Repubblica è autorizzato alla proclamazione dello stato di guerra, alla proclamazione dello stato speciale e alla formazione del Consiglio della Difesa, nonché alla

proclamazione dello stato d'emergenza, se l'Assemblea Nazionale è ostacolata nella presa di queste decisioni.

(4) L'Assemblea Nazionale è ostacolata nella presa di queste decisioni se non è in seduta e la sua convocazione è ostacolata a causa dell'urgenza degli avvenimenti causanti lo stato di guerra, lo stato straordinario o lo stato d'emergenza.

(5) Il fatto di essere ostacolato e la fondatezza della proclamazione dello stato di guerra, dello stato d'eccezione, o dello stato d'emergenza vengono constatati unanimemente dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, dal Presidente della Corte Costituzionale e dal Primo Ministro.

(6) La motivazione della proclamazione dello stato di guerra, dello stato d'eccezione o dello stato d'emergenza viene esaminata dall'Assemblea Nazionale alla prima seduta dopo la cessazione dell'impedimento, e l'Assemblea Nazionale decide sulla legittimità dei provvedimenti applicati. Per questa decisione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale.

(7) Durante lo stato straordinario o lo stato d'emergenza, l'Assemblea Nazionale non può sciogliersi e non può essere sciolta. Durante lo stato d'eccezione e d'emergenza l'elezione generale dei deputati all'Assemblea Nazionale non può essere fissata e non può essere tenuta. In questo caso, novanta giorni dopo la cessazione dello stato d'eccezione o d'emergenza deve essere eletta una nuova Assemblea Nazionale. Se l'elezione generale dei deputati dell'Assemblea Nazionale è già stata tenuta, ma la nuova Assemblea Nazionale non è stata ancora formata, il Presidente della Repubblica convoca la seduta di insediamento entro trenta giorni dopo la cessazione dello stato d'eccezione o d'emergenza.

(8) L'Assemblea Nazionale che è stata sciolta o si è sciolta, può essere convocata durante lo stato d'eccezione dal Consiglio della Difesa e durante lo stato d'emergenza anche dal Presidente della Repubblica.

Lo stato s'eccezione

Articolo 49

(1) Il Presidente del Consiglio della Difesa è il Presidente della Repubblica; i membri del Consiglio della Difesa sono il Presidente dell'Assemblea Nazionale, i capigruppo dei deputati all'Assemblea Nazionale, il Primo Ministro, i ministri e – con il diritto di consultazione – il capo di Stato Maggiore della Sicurezza Nazionale.

(2) Il Consiglio della Difesa esercita

- a) i diritti conferitigli dall'Assemblea Nazionale;
- b) i diritti del Presidente della Repubblica;
- c) I diritti del Governo.

(3) Il Consiglio della Difesa decide

a) dell'impiego dell'Esercito Ungherese all'estero o in Ungheria, della partecipazione nel mantenimento della pace, dell'attività umanitaria sul territorio di operazioni militari all'estero, nonché dello stanziamento dell'Esercito Ungherese all'estero;

b) dell'impiego delle forze armate straniere in Ungheria oppure la loro partenza dall'Ungheria, nonché dello stazionamento di essi in Ungheria;

c) dell'introduzione delle misure straordinarie determinate per legge organica.

(4) Il Consiglio della Difesa può emanare decreti, con i quali - come determinato per legge organica – può sospendere l'applicazione di alcune leggi, può divergere dai disposti di legge e può attuare altre misure straordinarie.

(5) L'effetto del decreto del Consiglio della Difesa decade con la cessazione dello stato d'eccezione, se l'Assemblea Nazionale non ne proroga l'effetto.

Lo stato d'emergenza

Articolo 50

(1) L'Esercito Ungherese può essere impiegato durante lo stato d'emergenza se l'impiego della polizia e dei servizi di sicurezza nazionale non è sufficiente.

(2) Durante lo stato d'emergenza, nel caso di impedimento dell'Assemblea Nazionale, il Presidente della Repubblica decide sull'impiego dell'Esercito Ungherese secondo il comma (1).

(3) Durante lo stato d'emergenza le misure straordinarie determinate per legge organica vengono introdotte in decreto dal Presidente della Repubblica. Con il decreto, il Presidente della Repubblica – secondo legge organica – può sospendere l'applicazione di alcune leggi, può divergere dai disposti di legge, e può attuare altre misure straordinarie.

(4) Il Presidente della Repubblica informa senza indugio il Presidente dell'Assemblea Nazionale sulle misure straordinarie introdotte. Durante lo stato d'emergenza l'Assemblea Nazionale – o, nel caso di suo impedimento, la Commissione Difesa dell'Assemblea Nazionale – rimane convocata in seduta permanente. L'Assemblea Nazionale – o, nel caso di suo impedimento, la Commissione Difesa dell'Assemblea Nazionale - può sospendere l'applicazione delle misure straordinarie introdotte dal Presidente della Repubblica.

(5) Le misure straordinarie introdotte con decreto restano in vigore per trenta giorni, se il loro effetto non viene prorogato dall'Assemblea Nazionale – o, nel caso di suo impedimento, dalla Commissione Difesa dell'Assemblea Nazionale.

(6) Il decreto del Presidente della Repubblica decade con la cessazione dello stato d'emergenza.

Stato di difesa preventiva

Articolo 51

(1) L'Assemblea Nazionale, in caso di pericolo di attacco armato estraneo o per onorare obblighi di alleanza, per un tempo determinato dichiara lo stato di difesa preventiva e contemporaneamente autorizza il Governo ad introdurre misure straordinarie descritte per legge organica. Il periodo dello stato di difesa preventiva è prorogabile.

(2) Per la dichiarazione e per la proroga della legislazione speciale secondo il comma (1) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei deputati all'Assemblea Nazionale.

(3) Dopo l'iniziativa della dichiarazione dello stato di difesa preventiva, il Governo, per decreto, può introdurre misure difformi dalla legge esistente sull'amministrazione pubblica, sul funzionamento dell'Esercito Ungherese e degli organi della sicurezza, e di questo informa continuamente il Presidente della Repubblica e le diverse Commissioni permanenti a seconda degli argomenti interessati. L'effetto delle misure introdotte in questo modo dura fino alla decisione dell'Assemblea Nazionale di dichiarare lo stato di difesa preventiva, ma al massimo per sessanta giorni.

(4) Il Governo può emanare decreti nel periodo dello stato di difesa preventiva, con i quali – secondo quanto definito per legge organica – può sospendere l'applicazione di alcune leggi, può divergere dai disposti di legge, può attuare altre misure straordinarie.

(5) Il decreto del Governo decade con la cessazione dello stato di difesa preventiva.

L'attacco inaspettato

Articolo 52

(1) Nel caso di invasione inaspettata di gruppi armati stranieri nel territorio dell'Ungheria, il Governo deve prendere misure immediate per allontanare l'attacco, in proporzione all'entità dell'attacco e utilizzando le forze già preparate alla difesa del territorio ungherese, le forze contraeree, di emergenza nazionale e delle alleanze, al fine di difendere l'ordine legale, la sicurezza della vita e del patrimonio, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, se è necessario, secondo il programma di difesa armata approvato dal Presidente della Repubblica fino alla dichiarazione dello stato d'emergenza o dello stato straordinario.

(2) Sulle misure prese dal Governo secondo il comma (1) vengono informati immediatamente l'Assemblea Nazionale ed il Presidente della Repubblica.

(3) Nel caso d'attacco inaspettato, il Governo può introdurre misure straordinarie descritte per legge organica, può emanare decreti, con i quali – secondo quanto stabilito per legge organica – può sospendere l'applicazione di alcune leggi, può divergere dai disposti di legge, può attuare altre misure straordinarie.

(4) Il decreto del Governo decade con la cessazione dell'attacco inaspettato.

Lo stato di pericolo

Articolo 53

(1) Il Governo, nel caso di calamità naturale oppure di disastro industriale che metta in pericolo la sicurezza della vita o dei beni nonché per evitare le conseguenze degli stessi, dichiara lo stato di pericolo ed introduce misure straordinarie previste per legge organica.

(2) Il Governo nel caso dello stato di pericolo può emanare decreti con i quali – secondo quanto descritto per legge organica – può sospendere l'applicazione di alcune leggi, può divergere dai disposti di legge, può attuare delle altre misure straordinarie.

(3) Secondo il comma (2), il decreto del Governo resta in vigore per quindici giorni, a meno che il Governo – sulla base dell'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale – non ne proroghi l'effetto.

(4) Il decreto del Governo decade con la cessazione dello stato di pericolo.

Le regole comuni sulla legislazione speciale

Articolo 54

(1) Nella legislazione speciale l'esercizio dei diritti fondamentali – eccetto i diritti fondamentali descritti nei commi (2)-(6) dell'articolo XXVIII e negli articoli II e III - può essere sospesa oppure limitata oltre la misura descritta nel comma (3) dell'articolo I.

(2) Nella legislazione speciale non può essere sospesa l'applicazione della Legge Fondamentale e il funzionamento della Corte Costituzionale non può essere limitato.

(3) La legislazione speciale viene annullata dall'organo autorizzato all'introduzione della legislazione speciale, se le condizioni della sua dichiarazione non sono più valide.

(4) I regolamenti dettagliati applicabili nei casi di legislazione speciale sono determinati per legge organica.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La Legge Fondamentale dell'Ungheria entra in vigore il 1 gennaio 2012.

2. Questa Legge Fondamentale viene approvata dall'Assemblea Nazionale in base al punto a) del comma (3) del § 19 e del comma (3) del § 24 della legge XX dell'anno 1949.

3. Le disposizioni transitorie relative alla presente Legge Fondamentale vengono approvate separatamente dall'Assemblea Nazionale secondo il processo di cui al comma 2.

4. Il Governo è tenuto presentare all'Assemblea Nazionale le proposte di legge necessarie per l'attuazione della Legge Fondamentale.

*

Noi, deputati dell'Assemblea Nazionale eletta il 25 aprile 2010, consapevoli della nostra responsabilità davanti a Dio e agli uomini, in virtù del nostro potere costituzionale, stabiliamo la prima Legge Fondamentale unitaria dell'Ungheria come sopra.

Ci sia pace, libertà e concordia!¹⁴

Dr. Pál Schmitt
Il Presidente della Repubblica

László Kövér
il Presidente dell'Assemblea Nazionale

¹⁴ Citazione tratta dall'iscrizione iniziale del proclama nazionale "Cosa desidera la Nazione Ungherese", i c.d. „12 punti”, della rivoluzione ungherese del 15 marzo 1848.